

[Home](#) [Settore Studi](#) [Giurisprudenza](#) [Rassegna](#)

RASSEGNA NOVITÀ GIURISPRUDENZIALI N. 29/2024

[RASSEGNA](#)

NOTIZIARIO N **148** DEL **02 AGOSTO 2024**

A CURA DI:

[FEDERICA TRESCA - ETTORE WILLIAM DI MAURO: DIRITTO CIVILE E PUBBLICO](#)
[DEBORA FASANO: DIRITTO TRIBUTARIO](#)
[GRETA CECCARINI: DIRITTO EUROPEO E INTERNAZIONALE](#)

*N.B. Le massime contraddistinte dall'asterisco * sono state predisposte dal redattore verificando il testo integrale della decisione; le altre sono massime ufficiali tratte dal CED della Corte di Cassazione.*

In considerazione della pausa estiva, la pubblicazione della Rassegna sarà sospesa e riprenderà il 6 settembre 2024.

I. Diritto civile e pubblico

CONTRATTI E OBBLIGAZIONI

***Cassazione, ordinanza, 25 luglio 2024, n. 20749, sez. III civile**

Causa del contratto – Collegamento negoziale – Compravendita – Locazione – Vizi della cosa

Il collegamento negoziale che intercorre tra il contratto di locazione finanziaria ed il contratto di compravendita, in vista della realizzazione di una causa concreta unitaria, impone all'utilizzatore l'obbligo di informare il concedente circa eventuali vizi della consegna, così da evitare alla concedente il pagamento del prezzo al fornitore.

***Cassazione, ordinanza, 24 luglio 2024, n. 20515, sez. I civile**

Appalto – Nullità - Subappalto

Spetta alla parte che pretende il corrispettivo per lavori eseguiti per conto di un appaltatore di opere e servizi pubblici, al fine di non incorrere nelle conseguenze derivanti dalla nullità del subappalto, l'onere di dimostrare che la prestazione effettivamente adempiuta non è riconducibile al subappalto, sia in ordine al valore dell'attività svolta, sia in ordine alla sussistenza dell'autorizzazione della stazione appaltante.

***Cassazione, ordinanza interlocutoria, 10 luglio 2024, n. 18903, sez. II civile**

Giroconto – Mutuo – Passività – Titolo esecutivo

Occorre disporre la trasmissione degli atti alla Prima Presidente, affinché possa valutare l'opportunità di assegnare la causa alle Sezioni Unite, per la soluzione del seguente contrasto giurisprudenziale: se sia corretto ritenere che il ripianamento delle precedenti passività eseguito dalla banca autonomamente e

immediatamente con operazione di giroconto soddisfi il requisito della disponibilità giuridica della somma a favore del mutuatario, per cui il ripianamento delle passività abbia costituito una modalità di impiego dell'importo mutuato entrato nella disponibilità del mutuatario; in caso di risposta positiva, se in tale ipotesi il contratto di mutuo possa costituire anche titolo esecutivo.

Cassazione, ordinanza, 28 giugno 2024, n. 17927, sez. I civile

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - OBBLIGAZIONI - IN GENERE Enti locali - Divieto di indebitamento ex art. 30, comma 15, della l. n. 289 del 2002 - Conseguenze - Nullità del contratto di finanziamento - Limiti - Società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.

Il divieto previsto dall'art. 30, comma 15, della l. n. 289 del 2002, che colpisce con la sanzione della nullità i contratti che comportino un indebitamento per finanziare spese diverse da quelle di investimento, si applica solo agli enti territoriali indicati dall'art. 119, comma 6, Cost. e dall'art. 3, comma 16, della l. n. 289 del 2002, mentre non si estende alle società di capitali partecipate, in tutto o in parte, dagli enti predetti, costituiti per l'esercizio, anche in via esclusiva, di servizi pubblici, alle quali si applicano le norme del codice civile, con conseguente possibilità di porre in essere qualsiasi atto o rapporto giuridico, in mancanza di specifiche limitazioni stabilite dalla legge.

Cassazione, ordinanza, 13 giugno 2024, n. 16456, sez. I civile

MUTUO - MUTUATARIO - INTERESSI - IN GENERE Contratti bancari - Clausola interessi ultralegali - Necessaria indicazione in cifra - Esclusione - Determinabilità - Condizioni - Fattispecie.

In tema di contratti bancari, ai fini della prova della pattuizione per iscritto degli interessi ultralegali, la misura del tasso di interesse non deve necessariamente essere indicata con un indicatore numerico, ma ben può essere determinata attraverso il richiamo a criteri prestabiliti e a elementi estrinseci, purché oggettivamente individuabili, non unilateralmente determinati dalla banca e funzionali alla concreta determinazione del tasso stesso; analoga regola vale con riguardo all'obbligo di indicare il tasso di interesse previsto dall'art. 117, comma 4, TUB. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto che il TAN del finanziamento, pur non indicato numericamente nel contratto, potesse essere determinato sulla scorta del riportato TAEG e di altri valori contenuti nel contratto).

Cassazione, ordinanza, 5 giugno 2024, n. 15695, sez. I civile

MUTUO - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) Mutuo di scopo convenzionale - Contenuto - Interesse del solo mutuante alla realizzazione del programma di destinazione della somma - Insufficienza - Interesse del mutuante alla realizzazione del programma - Necessità.

Il mutuo di scopo convenzionale, che rappresenta una deviazione rispetto al tipo contrattuale dell'art. 1813 c.c., può essere così definito solo allorché contenga una clausola con cui il mutuatario abbia assunto un obbligo specifico nei confronti del mutuante, in ragione dell'interesse di quest'ultimo – diretto o indiretto – ad una specifica modalità di utilizzazione delle somme per un determinato scopo, rivelandosi insufficiente a tal fine la mera indicazione dei motivi per i quali il finanziamento viene erogato; conseguentemente, solo nel primo caso la clausola di destinazione della somma mutuata incide sulla causa del contratto e la sua mancata realizzazione può dare luogo a nullità negoziale.

EDILIZIA E URBANISTICA

***Corte Costituzionale, sentenza, 26 luglio 2024, n. 151**

Demolizione e ricostruzione

È costituzionalmente illegittimo l'art. 130 della legge regionale della Sardegna n. 9 del 2023, nella parte in cui, riproducendo il contenuto di un'analogia norma già dichiarata incostituzionale, reintroduce la possibilità di demolire e ricostruire i fabbricati siti nella fascia di trecento metri dalla linea di battigia marina anche senza conservarne la conformazione, l'ubicazione e le caratteristiche planivolumetriche e tipologiche.

***Corte Costituzionale, sentenza, 23 luglio 2024, n. 142**

Pergola bioclimatica

La pergola bioclimatica è una struttura di nuova generazione che, nel linguaggio edile e delle prime pronunce dei giudici amministrativi che se ne sono occupati, si contraddistingue per la dotazione di una copertura a lamelle sì orientabili, ma non retraibili. In difetto di una protezione completamente retrattile, l'opera è da assimilare a una tettoia in quanto genera uno stabile spazio chiuso e richiede un apposito titolo edilizio. In conclusione, deve essere dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 131, comma 1, lettera a), della legge reg. Sardegna n. 9 del 2023, che aggiunge la lettera f-bis) all'art. 15, comma 1, della legge reg. Sardegna n. 23 del 1985, limitatamente all'inciso "pergole bioclimatiche, intese come".

IMPRESA FAMILIARE

***Corte Costituzionale, sentenza, 25 luglio 2024, n. 148**

Impresa familiare – convivente more uxorio

Anche il convivente more uxorio versa nella stessa situazione in cui l'*affectio maritalis* fa sbiadire l'assoggettamento al potere direttivo dell'imprenditore, tipico del lavoro subordinato, e la prestazione lavorativa rischia di essere inesorabilmente attratta nell'orbita del lavoro gratuito. Si smarrisce così l'effettività della protezione del lavoro del convivente che, in termini fattuali, non differisce da quello del lavoro familiare prestato da chi è legato all'imprenditore da un rapporto di coniugio, parentela o affinità. Pertanto, va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 230-bis, terzo comma, del codice civile, nella parte in cui non prevede come familiare anche il "convivente di fatto" e come impresa familiare quella cui collabora anche il "convivente di fatto"; ai sensi dell'art. 27 della L. 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), la dichiarazione di illegittimità costituzionale va estesa in via consequenziale all'art. 230-ter cod. civ., che attribuisce al convivente di fatto una tutela dimidiata dal mancato riconoscimento del lavoro "nella famiglia", del diritto al mantenimento, del diritto di prelazione nonché dei diritti partecipativi, e quindi significativamente più ridotta rispetto a quella che consegue all'accoglimento della questione sollevata in riferimento all'art. 230-bis cod. civ.

PROFESSIONI

***Cassazione, ordinanza, 12 luglio 2024, n. 19197, Sez. Unite**

Albo - procedimenti disciplinari

Va rimessa alla Corte Costituzionale la questione relativa all'articolo 57 della L. 31 dicembre 2012, n. 247, che reca il divieto di deliberare la cancellazione dall'albo durante lo svolgimento del procedimento disciplinare, la quale pone seri dubbi di costituzionalità nella parte in cui non prevede deroghe al divieto allorquando la perdurante iscrizione all'Albo comporti la lesione di diritti fondamentali del professionista, per violazione degli artt. 2, 3, 4, 35, 41 della Costituzione.

SOCIETÀ

***Cassazione, ordinanza, 22 luglio 2024, n. 20059, sez. I civile**

Concordato preventivo - documentazione - relazione

Il professionista designato dal debitore ai sensi dell'art. 161, 3 co., L. Fall. non è in possesso dei requisiti di indipendenza ex artt. 67, 3 co., lett. d), L. Fall. e 2399 cod. civ., allorché, fra l'altro, abbia nei cinque anni antecedenti alla designazione ex art. 161, 3 co., L. Fall. svolto per conto dello stesso debitore una prestazione d'opera autonoma.

***Cassazione, ordinanza, 18 luglio 2024, n. 19833, sez. II civile**

Cessione quote - Quota di partecipazione sociale - Patrimonio sociale - Risoluzione - Riduzione del prezzo - Specifiche garanzie

La cessione delle azioni o delle quote di una società di capitali ha come oggetto immediato la partecipazione sociale e solo quale oggetto mediato, la quota parte del patrimonio sociale che tale partecipazione rappresenta. Pertanto, le carenze o i vizi relativi alle caratteristiche e al valore dei beni ricompresi nel patrimonio sociale possono giustificare la risoluzione o la riduzione del prezzo pattuito solo se il cedente abbia fornito specifiche garanzie contrattuali a tale riguardo.

Cassazione, sentenza, 11 giugno 2024, n. 16231, sez. I civile

SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' COOPERATIVE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI, TIPI: A RESPONSABILITA' LIMITATA E NON LIMITATA) - IN GENERE Cooperativa edilizia - Assegnazione di alloggio conseguente alla stipula del contratto di acquisto - Richiesta di adeguamento del prezzo - Inammissibilità - Condizioni - Fattispecie.

Il socio di una cooperativa, beneficiario del servizio mutualistico reso da quest'ultima, è parte di due distinti rapporti, l'uno - di carattere associativo - che direttamente discende dall'adesione al contratto sociale e dalla conseguente acquisizione della qualità di socio, l'altro che deriva dal contratto bilaterale di scambio per effetto del quale egli si appropria del bene o del servizio resogli dall'ente; pertanto, in caso di controversia sulla legittimità di contribuzioni poste dalla società a carico del socio nelle cooperative edilizie, in cui l'acquisto da parte dei soci della proprietà dell'alloggio - per la cui realizzazione l'ente sia stato costituito - passa attraverso la stipulazione di un contratto di scambio in cui la cooperativa assume veste di alienante ed il socio quella di acquirente, occorre verificare se gli apporti richiesti al socio incidano sul rapporto di scambio, traducendosi in oneri aggiuntivi rispetto al corrispettivo della vendita, nel qual caso si è in presenza di atti della società inidonei ad incidere sui diritti derivanti dal contratto di cessione dell'alloggio e perciò privi di effetti nei confronti del socio, o sul rapporto associativo, da cui discende l'obbligo di effettuare i conferimenti e le contribuzioni alle spese comuni di organizzazione e di amministrazione previsti dallo statuto. (Nella specie, in applicazione del detto principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, senza chiarire a quale dei due rapporti sopra descritti si riferisse, aveva ritenuto legittima una delibera di spesa che richiedeva a ciascun socio, ben dopo l'assegnazione dell'alloggio, un contributo finanziario per il pagamento del mutuo contratto dalla cooperativa per la costruzione del complesso edilizio oggetto del rapporto sociale).

TITOLI DI CREDITO

***Cassazione, ordinanza, 18 luglio 2024, n. 19815, sez. I civile**

Assegno bancario - Clausola "per conoscenza e garanzia" - Girata - Clausola di intrasferibilità

La clausola di intrasferibilità degli assegni, disciplinata dall'art. 43 del R.D. n. 1736 del 1933, trasforma il titolo di credito in titolo a legittimazione invariabile, con preclusione alla circolazione sia sul piano cartolare che con riguardo alla cessione ordinaria. L'apposizione della clausola "per conoscenza e garanzia" su un assegno non trasferibile può essere considerata illegittima se intesa ad avere la funzione di girata per l'incasso in favore del soggetto che ha sottoscritto tale clausola, contraddicendo la prescrizione dettata dall'articolo 43 del R.D. n. 1736 del 1933. La responsabilità della banca trattaria può derivare anche dall'omesso controllo sulla regolarità

dei titoli presentati in stanza di compensazione, soprattutto quando questi presentano anomalie come l'apposizione della clausola "per conoscenza e garanzia", non prevista dalla legge assegni e caratterizzata da ambiguità nella sua funzione. In caso di corresponsabilità tra banca trattaria e banca negoziatrice per violazione dell'art. 43 del R.D. n. 1736 del 1933 relativo agli assegni non trasferibili, è possibile attribuire pari responsabilità causale alle due parti coinvolte nel giudizio.

II. Diritto tributario

* Cassazione, ordinanza 22 luglio 2024, n. 20055, sez. V

Imposta di registro - Ricorso per ingiunzione - Decreto ingiuntivo - Enunciazione

Il ricorso per ingiunzione, in ragione della peculiare struttura del provvedimento di decreto ingiuntivo e della relativa procedura sommaria che ne disciplina l'emissione, integra necessariamente il decreto ingiuntivo stesso, con conseguente rilevanza delle enunciazioni contenute nell'atto di ricorso, e richiamate *per relationem*, ai fini della tassazione per enunciazione ai sensi dell'art. 22 della legge 26 aprile 1986, n. 131 (T.U. Registro).

* Cassazione, ordinanza 22 luglio 2024, n. 20185, sez. V

Agevolazioni "prima casa" - Mancato trasferimento della residenza - Vendita nel termine di 18 mesi - Riacquisto - Esclusa decadenza

In tema di agevolazioni tributarie per l'acquisto della prima casa, non incorre in decadenza il contribuente che nel termine di diciotto mesi dal primo acquisto, pur non avendo stabilito la propria residenza nel comune di ubicazione dell'immobile così acquistato, lo abbia rivenduto e ne abbia acquistato un altro entro un anno dall'alienazione, provvedendo, entro quest'ultimo termine, a destinare il nuovo immobile a propria abitazione principale.

* Cassazione, ordinanza 24 luglio 2024, n. 20503, sez. V

Imposta di registro- Divisione senza conguagli- Esclusa applicazione art. 52 TUR

La divisione, considerata atto avente natura dichiarativa, è sottoposta all'aliquota dell'1 % (art. 3 della Tariffa, parte Prima, allegata al TUR) se le porzioni concreteamente assegnate ai condividenti, quote di fatto, corrispondono alle quote di diritto, cioè a quelle quote che spettano ai partecipanti, sui beni della massa, in ragione dei diritti che essi vantano. Le quote rappresentano infatti la partecipazione ad una ricchezza che entra a fare parte del patrimonio del coerede all'atto della accettazione, sicché la successiva divisione secondo le quote non apporta ulteriore incremento patrimoniale al condividente. Solo in caso contrario si applica l'art. 34, comma 1, del D.P.R. 131/1986 (v. Cass. n. 27409/2020; Cass. 4858 /2024).

Nella fattispecie sub iudice, l'amministrazione non ha fatto applicazione dell'art. 34 del D.P.R. citato che recita "La divisione, con la quale ad un condividente sono assegnati beni per un valore complessivo eccedente quello a lui spettante sulla massa comune, è considerata vendita limitatamente alla parte eccedente". La disposizione in esame sottopone la divisione con conguagli ad un trattamento fiscale specifico, indipendentemente dalla volontà delle parti (cioè dal fatto che l'assegnazione ad un condividente di una quota maggiore rispetto a quella a lui spettante comporti per l'interessato il pagamento di un corrispettivo o meno). Conseguentemente, neppure trova applicazione l'invocato disposto dell'art. 52 del D.P.R. cit. secondo cui l'imposta di registro si determina sul valore catastale dell'immobile. Vale osservare che il D.L. n. 223/2006 ha aggiunto il comma 5-bis all'art. 52 del T.U.R., (...) che limita e l'applicazione del c.d. valore automatico alle sole ipotesi in cui coesistano i seguenti requisiti di natura soggettiva ed oggettiva: a) deve trattarsi di atti di cessione a) deve trattarsi di cessione effettuata nei confronti di persone fisiche, che non agiscano nell'esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali; b) deve trattarsi di cessione avente ad oggetto immobili ad uso abitativo e relative pertinenze; c) contenenti richiesta della parte acquirente, resa al notaio, di optare per una base imponibile

costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art. 52, commi 4 e 5, del D.P.R. 131/1986 ; d) le parti indichino nell'atto di cessione il corrispettivo pattuito; e) applicazione del criterio di valutazione automatica alle sole imposte di registro, ipotecarie e catastali. La sentenza di divisione - come confermano entrambe le parti in causa - non ha attribuito conguagli, di guisa che non può trovare applicazione l'art. 52 del D.P.R. 131/1986.

*** Cassazione, ordinanza 25 luglio 2024, n. 20673, sez. V**

Agevolazioni prima casa- Mandato a vendere - Abuso del diritto

In tema di benefici fiscali "prima casa", in virtù del carattere meramente strumentale, provvisorio e fiduciario del trasferimento del cespite dal mandante al mandatario, in funzione di mera esecuzione del mandato traslativo stesso ex art. 1719 cod. civ., integra abuso del diritto ai sensi dell'art. 10-bis Legge n. 212/2000 il mandato a vendere un immobile ad uso abitativo ex art. 1719 cod. civ. ed il successivo acquisto, da parte del mandante, di un secondo alloggio abitativo con l'applicazione delle suddette agevolazioni fiscali, non sussistendo il requisito della non possidenza di altro fabbricato idoneo ad abitazione.

*** Cassazione, ordinanza 25 luglio 2024, n. 20678, sez. V**

Trust - Imposta sulle successioni e donazioni, registro e ipocatastale

Ai fini dell'applicazione delle imposte sulle successioni e donazioni, di registro ed ipotecaria è necessario, ai sensi dell'art. 53 Cost., che si realizzi un trasferimento effettivo di ricchezza mediante un'attribuzione patrimoniale stabile e non meramente strumentale, così che nel trust di cui alla L. 16 ottobre 1989, n. 364 (di ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Aja 1 luglio 1985), detto trasferimento imponibile non è costituito né dall'atto istitutivo del trust, né da quello di dotazione patrimoniale fra disponente e trustee, in quanto gli stessi sono meramente attuativi degli scopi di segregazione e costituzione del vincolo di destinazione, bensì soltanto dall'atto di eventuale attribuzione finale del bene al beneficiario (così Cass., 21 giugno 2019, n. 16699; v., altresì, Cass., 17 luglio 2019, n. 19167 e Cass., 17 gennaio 2019, n. 1131, cui adde, ex plurimis, Cass., 9 febbraio 2021, n. 3075; Cass., 12 gennaio 2021, n. 224; Cass., 24 dicembre 2020, n. 29507; Cass., 23 aprile 2020, n. 8082; Cass., 18 dicembre 2019, n. 33544; Cass., 11 dicembre 2019, n. 32392; Cass., 12 settembre 2019, n. 22758).